Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Giovedì, 28 agosto** — **Numero 205**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All' Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 41: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la deliberazione 15 ottobre 1915, con cui il Consiglio provinciale di Cuneo stabilì di inscrivere nell'elenco delle strade provinciali la strada comunale che, diramandosi dalla provinciale Castino-San Stefano Belbo, raggiunge, con un percorso di m. 3700, il capoluogo di Camo;

Ritenuto che, procedutosi alle prescritte pubblicazioni, non furono prodotti reclami;

Considerato che la strada di cui trattasi ha notevole importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della maggior parte della provincia di Cuneo;

Che essa, per mezzo della provinciale Castino-San Stefano Belbo, raggiunge la stazione ferroviaria di Camo;

Che pertanto ricorrono per la detta strada gli estremi di cui all'articolo 13, lettera *d)* della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'articolo 14 della legge citata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata tra le provinciali di Cuneo la strada comunale che, diramandosi dalla strada provinciale Castino-San Stefano Belbo, raggiunge, con un percorso di m. 3700, il capoluogo di Camo.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

PANTANO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di **martedì** 16 settembre 1919 e giorni successivi, alle ore 8, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alle appresso indicate operazioni sulle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane, passate a carico dello Stato per effetto delle convenzioni 17 novembre 1873 (con relativo atto addizionale 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879), approvato con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie 2ª, relativa al riscatto delle Strade ferrate romane, e cioè:

1. Alla 56ª estrazione a sorte delle obbligazioni per le Strade ferrate livornesi, rimborsabili dal 2 gennaio 1920 nella quantità di:

N. 238, serie A — n. 82, serie B — n. 802, serie C — n. 1147 serie D' — n. 1490, serie D''.

2. Alla 64ª, 62ª, 60ª estrazione a sorte delle obbligazioni per la ferrovia Lucca-Pistoia, rimborsabili dal 1° marzo 1920 nella quantità di:

N. 157, emissione 1856 — n. 77, emissione 1858 — n. 182, emissione 1860.

3. Alla 55ª estrazione a sorte delle obbligazioni della Ferrovia centrale toscana ed Asciano-Grosseto, rimborsabili dal 2 gennaio 1920 nella quantità di:

N. 260, serie A — n. 754, serie B — n. 797, serie C.

4. Alla 44ª estrazione a sorte delle obbligazioni comuni delle Ferrovie romane, rimborsabili dal 2 gennaio 1920 nella quantità di: N. 9345.

Compiuta l'estrazione saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, 26 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.
Il direttore capo di divisione: DIMA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 5).

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, **vennero intestate** e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	558268	700 —	Bermond Erminia, *nubile*, dom. in Savoulx, con usufrutto vitalizio ad Allois Delfina fu Pietro Maurizio, vedova di Bermond Luigi, dom. a Savoulx (Torino)	Bermond Erminia *di Margherita, minore sotto la tutela legale della madre*, dom. in Savoulx, ecc. come contro
» »	631836 692244	700 — 175 —	Riccioli Concetta di Cosmo, nubile, dom. in Napoli, con usufrutto vitalizio a Guidi *Alamanno* fu Luigi, dom. in Napoli	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Guidi *Emilio Alemanno* fu Luigi, dom. in Napoli
Cons. 5 %	88998	50 —	Baldi Giuseppe di *Giuseppe*, dom. in Gambugliano (Vicenza).	Baldi Giuseppe di *Giacomo*, ecc. come contro

Roma, 2 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 8).

1ª Pubblicazione.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0[0	387067	168 —	*Aloisi* Angela fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre De Pasquale Flavia fu Benedetto, ved. Aloisi, dom. in Messina	*Aloisio* Angela fu Giovanni, minore, ecc. come contro
»	590892	661 50	Dell'Amico *Amelia*, Galliano ed Oreste fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Molendi Elvira fu Andrea, ved. di Dell'Amico Giovanni, dom. in Marina di Carrara, in parti uguali (Massa)	Dell'Amico *Maria-Amelia*, Galliano ed Oreste fu Giovanni, ecc., come contro
»	678531	70 —	Moffa *Rosaria* fu Michele, ved. di Reale Orazio, dom. a Riccia (Campobasso)	Moffa *Maria-Rosaria* fu Michele, ecc.. come contro
»	535941	346 50	Brunelli Lucia fu *Giovanni*, minore, sotto la tutela di Ruggiero Nicola, dom. in Napoli	Brunelli Lucia fu *Vincenzo*, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suidette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 7).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 — Data della ricevuta: 29 marzo 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione della ricevuta: Nardone Alberto fu Domenico (pos. n. 627622) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 80,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4281 — Data della ricevuta: 3 giugno 1910 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Pauno Angelo fu Onofrio (pos. n. 371560) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 125 — già consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1907.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3069 — Data della ricevuta: 23 aprile 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Del Soglio Emanuele fu Antonio (pos. n. 657538) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 1650 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 324 — Data della ricevuta 8 aprile 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia succursale di Ascoli Piceno — Intestazione della ricevuta: Nardone Francesco (pos. n. 629013) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 59 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 agosto 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 32, dal 4 al 10 agosto 1919.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Bergamo	Treviglio	—	1	—	2
Brescia	Brescia	3	—	3	1
»	Chiari	2	—	3	—
»	Verolanuova	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	1	—	1	—
Como	Varese	1	—	3	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Potenza	Potenza	1	—	1	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Salerno	Vallo della Lucania	—	1	—	1
Sassari (*a*)	Sassari	1	—	1	—
Torino	Torino	—	4	—	7
Verona	Verona	2	1	2	1
		12	12	15	17
	Carbonchio sintomatico				
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
»	Saluzzo	—	4	—	4
Messina	Castroreale	—	1	—	3
Reggio nell'Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	8	—	10
	Afta epizootica				
Alessandria	Asti	2	1	2	3
Ancona	Ancona	4	—	16	—
Aquila degli Abr.	Aquila	6	—	34	—
»	Avezzano	2	—	21	—
»	Cittaducale	—	1	—	3
»	Sulmona	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	7	5	19	32
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	5	2	44	35
»	Fermo	1	—	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	4	—	24	—
»	Avellino	1	—	8	5
»	S. Ang. Lomb.	6	—	25	2
Bari delle Puglie	Altamura	3	—	39	5
»	Bari	3	1	51	3
»	Barletta	2	—	27	4
	Segue: **Afta epizootica.**				
Belluno	Belluno	3	—	7	5
»	Feltre	1	1	1	2
»	Pieve di Cadore	1	1	4	6
Benevento	Benevento	1	—	5	2
»	Cerreto Sannita	4	—	20	4
»	S. Bartolomeo in G.	7	—	41	1
Bergamo	Bergamo	9	4	40	17
»	Clusone	2	—	2	1
»	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	34	—	461	60
»	Imola	8	—	256	17
»	Vergato	9	—	117	9
Brescia	Breno	3	—	4	—
»	Brescia	7	3	36	3
»	Chiari	2	—	3	—
»	Salò	3	1	4	1
»	Verolanuova	4	—	9	—
Caltanissetta (*a*)	Terranova di Sicilia	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	14	—	74	1
»	Isernia	6	—	24	—
»	Larino	5	—	19	—
Caserta	Piedimonte d'Alife	—	2	—	5
»	Sora	—	1	—	2
Catanzaro	Catanzaro	3	—	6	1
»	Cotrone	4	—	19	—
»	Monteleone di Cal.	3	—	11	—
»	Nicastro	2	—	12	—
Chieti	Chieti	6	6	253	123
»	Lanciano	4	5	257	65
»	Vasto	1	4	11	46
Como	Como	6	1	16	7
»	Lecco	5	—	8	—
»	Varese	3	—	15	—
Cosenza	Castrovillari	16	—	65	—
»	Cosenza	2	—	7	—
»	Paola	10	—	53	—
»	Rossano	5	—	86	—
Cremona	Casalmaggiore	2	1	2	2
»	Cremona	1	2	1	2
Cuneo	Alba	—	2	—	2
»	Cuneo	4	2	17	33
»	Mondovì	3	1	6	2
»	Saluzzo	—	1	—	1

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ferrara	Cento	3	—	4	1
»	Comacchio	3	—	7	10
»	Ferrara	8	—	122	55
Forlì	Cesena	2	—	6	—
»	Forlì	4	—	15	4
»	Rimini	2	—	15	2
Genova	Albenga	2	1	16	11
»	Genova	1	—	8	—
»	Savona	1	1	1	3
Grosseto (*a*)	Grosseto	14	—	150	8
Lecce	Lecce	1	1	1	1
»	Taranto	3	—	5	—
Livorno	Livorno	1	—	1	—
Lucca	Lucca	8	—	55	2
Macerata	Camerino	6	—	213	—
»	Macerata	3	—	3	—
Mantova	Mantova	21	7	510	118
Milano	Milano	1	—	1	—
Modena	Mirandola	4	1	38	20
»	Modena	15	1	174	50
»	Pavullo nel Frign.	10	—	150	9
Napoli	Castellammare di St.	6	—	16	3
»	Napoli	—	1	—	3
Novara	Domodossola	1	1	2	1
»	Novara	—	1	—	1
»	Varallo	7	1	22	3
»	Vercelli	1	—	1	1
Padova	Padova	22	1	44	9
Palermo	Cefalù	3	—	23	—
»	Corleone	2	—	12	—
Parma	Borgo San Donnino	3	3	9	17
»	Borgotaro	2	—	2	1
»	Parma	4	—	11	5
Pavia	Mortara	6	—	20	—
»	Pavia	3	—	5	—
»	Voghera	4	—	8	—
Perugia	Foligno	1	1	4	4
»	Orvieto	1	—	2	—
»	Perugia	5	2	15	9
»	Rieti	3	1	15	18
»	Spoleto	3	1	17	27
»	Terni	—	1	—	4
Pesaro e Urbino	Pesaro	3	—	3	1
»	Urbino	9	2	28	3
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	12	—	293	55
»	Piacenza	24	—	524	19
Pisa (*a*)	Pisa	13	—	45	6
»	Volterra	4	—	11	1
Porto Maurizio	Porto Maurizio	2	—	2	—
Potenza	Lagonegro	15	—	43	—
Potenza	Matera	10	—	47	—
»	Melfi	8	1	16	1
»	Potenza	27	—	71	1
Ravenna	Faenza	2	—	7	3
»	Lugo	4	—	17	3
»	Ravenna	3	1	53	7
Reggio di Calabr.	Gerace Marina	4	—	6	—
»	Palmi	3	—	5	—
»	Reggio di Calabria	4	—	29	—
Reggio Emilia	Guastalla	10	1	37	43
»	Reggio di Calabria	6	6	29	46
Rovigo (*a*)	Adria	4	—	12	1
»	Rovigo	20	2	104	11
Salerno	Campagna	2	1	4	1
»	Sala Consilina	5	—	17	7
»	Salerno	2	1	3	1
»	Vallo della Lucania	2	—	7	—
Siena	Siena	15	—	112	24
Sondrio	Sondrio	6	—	10	—
Teramo	Penne	11	—	63	7
»	Teramo	10	—	22	4
Torino	Aosta	2	—	14	—
»	Ivrea	19	—	139	—
»	Pinerolo	18	—	199	—
»	Susa	14	—	232	—
»	Torino	19	—	264	—
Treviso	Treviso	6	8	7	12
Venezia	Chioggia	1	—	9	—
»	Venezia	7	6	11	19
Verona	Verona	13	1	38	5
Vicenza	Vicenza	2	5	6	7
		782	109	6407	1190

Rogna

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	9	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	1	—	3	—
Lecce	Taranto	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	2	—
»	Piacenza	1	—	1	—
Potenza	Melfi	3	—	3	—
»	Potenza	2	—	3	—
Venezia	Venezia	1	—	1	5
		13	1	25	6

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	1	—	2	—
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	1	—	1
»	Lanciano	—	1	—	2
Cosenza	Cosenza	2	—	19	—
Ferrara	Cento	1	—	1	—
Mantova	Mantova	2	—	3	—
Milano	Lodi	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Ada	1	—	1	—
Pisa (a)	Volterra	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Potenza	3	—	2	—
Siena	Montepulciano	—	1	—	2
		14	8	33	14

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti	nuovi	rimasti	nuovi
Milano	Milano	1	—	1	—
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Potenza	Potenza	1	—	1	—
		2	1	2	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti	nuovi	rimasti	nuovi
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	1	—	1	—
»	Piacenza	2	—	2	—
Treviso	Treviso	—	1	—	1
		6	1	6	1

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti	nuovi	rimasti	nuovi
Bari delle P. (b)	Bari	—	1	—	1
»	Barletta	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	2
Genova	Savona	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
		—	6	—	6

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti	nuovi	rimasti	nuovi
Mantova	Mantova	4	—	26	—
Milano	Lodi	1	—	2	—
Parma	Borgo San Donnino	3	—	4	—
Piacenza	Piacenza	1	2	1	—
Reggio nell'Emilia	Reglio nell'Emilia	1	—	1	2
		10	2	34	2

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti	nuovi	rimasti	nuovi
Ancona	Ancona	—	1	—	10
Mantova	Mantova	6	1	14	1
Perugia	Foligno	2	—	11	13
»	Orvieto	—	1	—	4
		8	3	25	28

Peste aviaria.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	rimasti	nuovi	rimasti	nuovi
Mantova	Mantova	1	—	6	—

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	13	24	32
Carbonchio sintomatico	4	8	10
Afta epizootica	57	891	7597
Rogna	8	14	31
Malattie infettive dei suini	15	22	47
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	5	7	7
Rabbia	5	6	7
Morbo coitale maligno	5	12	36
Colera dei polli	3	11	53
Peste aviaria	1	1	6
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 27 agosto 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	85.80	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.37	—

Corso medio dei cambi

del giorno 27 agosto 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Francia 118,80 — Svizzera 168,98 — Londra 49,33 — New York 9,61 — Oro 160,10.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE E I TELEGRAFI

Visti i decreti Luogotenenziali nn. 1745 e 1722, rispettivamente del 7 ottobre 1917 e del 31 ottobre 1918 e 12 giugno 1919, n. 994;

Considerato che occorre indire un concorso per provvedere alla nomina dei professori ordinari della scuola superiore del traffico postale e delle comunicazioni elettriche in Roma;

Decreta:

È bandito un concorso a professore ordinario con lo stipendio iniziale di L. 7000 per l'insegnamento nella scuola anzidetta delle seguenti materie:

Trasmissioni telegrafiche e telefoniche con misure telegrafiche e telefoniche ed esercitazioni.

Fondamenti scientifici di elettrotecnica e di telegrafia e telefonia.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 19 del regolamento 31 dicembre 1918, n. 1722.

Chi intende partecipare al concorso deve far pervenire al Ministero delle poste e dei telegrafi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* la domanda in carta bollata corredata dai titoli e dalle pubblicazioni debitamente elencati e da notizie sui precedenti didattici e sulla operosità scientifica e professionale.

Fra le pubblicazioni deve essere compresa almeno una memoria originale sulla materia oggetto dell'insegnamento.

Alla domanda dovrà essere anche unito il certificato di cittadinanza italiana, quello di nascita e quello penale. Se il candidato copra un pubblico impiego è dispensato dall'esibizione di questi ultimi tre documenti.

Le pubblicazioni saranno a stampa in tre esemplari; sono ammesse le bozze, non i lavori manoscritti.

Non sarà tenuto conto delle istanze non presentate entro il termine prescritto o che non fossero corredate dagli anzidetti documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 14 giugno 1919.

Il ministro: FERA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visti i decreti Luogotenenziali nn. 1745 e 1722, rispettivamente del 7 ottobre 1917 e del 31 ottobre 1918, e 12 giugno 1919, n. 994;

Considerato che occorre indire un concorso per provvedere alla nomina dei professori ordinari della Scuola superiore del traffico postale e delle comunicazioni elettriche in Roma;

Decreta:

È bandito un concorso a professore ordinario con lo stipendio iniziale di L. 7000 per l'insegnamento nella scuola anzidetta delle seguenti materie:

Impianti ed apparati telegrafici ed esercitazioni pratiche.

Linee e cavi ed esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 19 del regolamento 31 ottobre 1918, n. 1722.

Chi intende partecipare al concorso deve far pervenire al Ministero delle poste e dei telegrafi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* la domanda in carta bollata corredata dai titoli e dalle pubblicazioni, debitamente elencati, e da notizie sui precedenti didattici e sulla operosità scientifica e professionale.

Fra le pubblicazioni deve essere compresa almeno una memoria originale sulla materia oggetto dell'insegnamento.

Alla domanda dovrà essere anche unito il certificato di cittadinanza italiana, quello di nascita e quello penale. Se il candidato copra un pubblico impiego è dispensato dall'esibizione di questi ultimi tre documenti.

Le pubblicazioni saranno a stampa in tre esemplari; sono ammesse le bozze, non i lavori manoscritti.

Non sarà tenuto conto delle istanze non presentate entro il termine prescritto o che non fossero corredate degli anzidetti documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 14 giugno 1919.

Il ministro: FERA.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visti i decreti Luogotenenziali nn. 1745 e 1722, rispettivamento del 7 ottobre 1917 e del 31 ottobre 1918 e 12 giugno 1919, n. 994;

Considerato che occorre indire un concorso per provvedere alla nomina dei professori ordinari della Scuola superiore del traffico postale e delle comunicazioni elettriche in Roma;

Decreta:

È bandito un concorso a professore ordinario con lo stipendio iniziale di L. 7000 per l'insegnamento nella scuola anzidetta delle seguenti materie:

Scienza del traffico.

Diritto postale interno.

Diritto postale internazionale e legislazione comparata.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 19 del regolamento 31 ottobre 1918, n. 1722.

Chi intende partecipare al concorso deve far pervenire al Ministero delle poste e dei telegrafi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* la domanda in carta bollata corredata dai titoli e dalle pubblicazioni, debitamente elencati, e da notizie sui precedenti didattici e sulla operosità scientifica e professionale.

Alla domanda dovrà essere anche unito il certificato di cittadinanza italiana, quello di nascita e quello penale. Se il candidato copra un pubblico impiego è dispensato dall'esibizione di questi ultimi tre documenti.

Le pubblicazioni saranno a stampa in tre esemplari; sono ammesse le bozze, non i lavori manoscritti.

Non sarà tenuto conto delle istanze non presentate entro il termine prescritto o che non fossero corredate degli anzidetti documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 14 giugno 1919.

Il ministro: FERA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 5 agosto 1919

Presidenza del presidente BONASI.

La seduta è aperta alle ore 16.10.

D'AYALA VALVA, segretario, legge il processo verbale della

Si accordano alcuni congedi.

PRESIDENTE. Comunica un decreto Reale in data di ieri col quale è stato nominato senatore del Regno il conte Sforza, sottosegretario di Stato agli affari esteri.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle derivazioni delle acque pubbliche.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di venerdì venne chiusa la discussione generale e dato incarico all'Ufficio centrale di met-

tersi d'accordo coi proponenti i vari emendamenti e presentare poi al Senato il testo concordato.

ROLANDI-RICCI, relatore. Dopo aver conferito con i proponenti degli emendamenti e coi ministri interessati l'Ufficio centrale ha riesaminato le varie proposte ed è lieto di poter dire al Senato che l'Ufficio centrale ha potuto redigere un nuovo testo concordato col ministro dei lavori pubblici e con i vari proponenti gli emendamenti,
seduta precedente il quale è approvato.

Espone l'opera dell'Ufficio centrale che ha cercato di attenuare alcune disposizioni del disegno di legge ed ove è stato possibile ha incluso il criterio della indennizzazione là ove era necessario per temperare la lesione di interessi. L'Ufficio centrale propone all'approvazione del Senato il testo che è stato oggi distribuito e che si augura possa essere definitivo.

Illustra poi e dà ragione delle varie modificazioni introdotte agli articoli del disegno di legge.

Combattendo poi un emendamento dal senatore Beneventano, secondo il quale verrebbe abolita la magistratura speciale per le acque, dichiara che l'Ufficio centrale è favorevole alla istituzione della magistratura speciale per le acque.

Ricorda che non si ha nulla da temere da tale istituzione, guardandolo sotto i vari punti, storici, liberali e politici.

Spera che il Senato vorrà accogliere il progetto di legge nel testo concordato. È un progetto di indole economico-sociale, che modera in qualche parte il diritto privato.

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica, 3 agosto 1919
(*Continuazione*).

Presidenza del vice presidente ALESSIO.

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

TURATI, per un richiamo al regolamento, avverte che con quindici altri colleghi, ai termini del regolamento, ha proposto la pregiudiziale su alcuni emendamenti, che considera contrari al voto della Camera.

Chiede di poter svolgere questa pregiudiziale e vorrebbe che fosse posta a partito.

PRESIDENTE, osserva all'on. Turati che la pregiudiziale troverà il suo luogo quando si tratterà di porre a partito gli emendamenti a cui si riferisce. Per ora parlano gli oratori iscritti sull'articolo primo, ai quali non può impedirsi di illustrare gli emendamenti presentati.

LIBERTINI GESUALDO, convinto che la proporzionale fallirà completamente al suo scopo se non si stabiliranno larghe circoscrizioni, ha presentato un emendamento che porta a dieci il numero minimo dei deputati da eleggersi nella circoscrizione elettorale.

Ma è disposto ad approvare ogni altro emendamento che elevi ancora questo numero. (Benissimo!).

BIANCHI VINCENZO, dà ragione di un emendamento presentato insieme con gli onorevoli Nuvoloni, Spetrino, Bianchini, Della Pietra, Albanese, Faranda, Milano, La Lumia, Sipari, Agnesi e Raineri, col quale propone di aggiungere dopo il secondo comma: « Solamente per le prossime elezioni, le Provincie che hanno meno di cinque deputati formeranno circoscrizioni elettorali ».

Nota che la presente modificazione alla procedura elettorale vuol essere una riforma e non già una rivoluzione: quindi occorre preoccuparsi di adattarla alle contingenze del momento e alle condizioni reali del paese.

Così è avvenuto in Francia dove, pur con l'applicazione della proporzionale, si sono rispettate le circoscrizioni dei dipartimenti al punto che ve ne è uno che elegge un solo deputato.

Rileva infine che il rispetto della Provincia come circoscrizione elettorale, in via transitoria, avrà anche il vantaggio di eliminare la necessità di stabilire per le prossime elezioni le circoscrizioni per decreto Reale.

Confida pertanto nell'approvazione del suo emendamento (Approvazioni).

CAMERINI, propone che il collegio sia costituito dalla regione anzichè dalla Provincia.

Fa presente alla Camera che la regione, se non ha una esistenza legale, ha però una indubbia esistenza storica, geografica, economica, sociale. La legge, riconoscendola in questa occasione, non farà che rendere omaggio alla realtà delle cose.

Propone infine che il numero dei deputati in ciascun collegio non sia minore di quindici, e che in ogni collegio sia destinata una prefettura centrale la quale funzionerà agli effetti della presente legge come capoluogo del collegio.

L'emendamento è sottoscritto anche dall'on. Giordano. Ne raccomanda alla Camera l'accoglimento. (Bene!).

Presidenza del presidente MARCORA.

CHIESA, preferirebbe le circoscrizioni regionali che solo potrebbero dar vita ad un'assemblea preoccupata piuttosto dei grandi interessi nazionali anzichè dai piccoli interessi locali.

Poichè però questa soluzione non ha molta probabilità di essere accolta, vorrebbe che le circoscrizioni fossero almeno costituite in modo da eleggere dieci deputati.

Si dorrebbe se fosse adottata invece come unità la Provincia, ma in tal caso tutte, senza riguardo al numero dei collegi che esse comprendono, devono conservare la propria individualità anzichè essere costrette a ibridi raggruppamenti.

PALLASTRELLI, chiede anch'egli larghe circoscrizioni elettorali, costituite in modo da eleggere almeno quindici deputati.

STORONI, crede che in questa questione della circoscrizione elettorale si imponga il dilemma: regione o provincia.

Personalmente sarebbe favorevole alla regione; ma non disconosce le difficoltà che in questo momento si oppongono alla circoscrizione regionale.

È necessario pertanto prendere, come base delle circoscrizioni la provincia, la quale, invece, è già presentemente una unità organica, amministrativa, geografica ed economica.

Segnala i pericoli che possono derivare da inopportuni abbinamenti di provincie con interessi contrastanti.

Propone, poi, con altri colleghi, che la città di Roma costituisca un collegio a parte, e che all'uopo con decreto Reale sia designato il capoluogo della restante circoscrizione provinciale.

Osserva che Roma non è soltanto il capoluogo della Provincia romana ma è anche la capitale del Regno, e che, per le condizioni specialissime in cui si trova il territorio che la circonda, nessuna fusione di interessi esiste fra Roma e la Provincia romana.

Confida che Governo e Camera vorranno accettare questi due emendamenti (Approvazioni).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, quantunque debbano ancora parlare alcuni inscritti, crede la questione ormai matura.

Teme le proposte che, con l'apparenza di migliorare la legge, ne compromettono l'approvazione.

Nota che il grande collegio è propugnato da coloro che, come alternativa, vogliono il collegio uninominale (Si ride).

L'idea dell'unico collegio nazionale urta contro insormontabili difficoltà d'ordine pratico.

La regione non è un ente che esiste nell'ordinamento politico e amministrativo italiano.

Poichè la Camera ha già approvato il concetto dello scrutinio di lista, crede che la sola cosa pratica sia prendere per base la Provincia col collegio di non meno di cinque deputati.

Questo, almeno, è da tener fermo per le prossime elezioni generali.

Nella nuova legislatura, in base ad un nuovo censimento, dovranno rivedersi tutte le circoscrizioni elettorali. Allora sarà opportuno che i collegi siano costituiti con un minimo di dieci anzichè di cinque deputati. (Commenti in vario senso).

Non si oppone, invece, alla proposta dell'onorevole Storoni per la

provincia di Roma, attese le specialissime condizioni di questa e le speciali esigenze della capitale che in ogni paese è regolata con un regime particolare. (Commenti vivaci e prolungati).

MAZZOLANI, afferma che la Camera deve evitare a qualunque costo di approvare delle proposte di carattere transitorio relativamente alle circoscrizioni elettorali, e particolarmente quella relativa al collegio di cinque deputati per le sole prossime elezioni.

È necessario per togliere anche l'apparenza del sospetto che esse siano determinate da esclusive considerazioni elettorali.

Si associa alla proposta dell'onorevole Storoni secondo la quale la città di Roma debba costituire un collegio elettorale a sè.

Propone un emendamento perchè il minimo dei deputati da eleggersi in ogni circoscrizione elettorale sia aumentato a sette, ritenendo che questo limite risponda maggiormente agli interessi costituiti di tutta la nazione.

Tale limite mentre rispetta la metà delle provincie del Regno, permette altresì per le rimanenti provincie un abbinamento omogeneo.

MIARI, osserva che la Camera non può ammettere ora in via transitoria il collegio di cinque deputati, e stabilire in pari tempo che la nuova legislatura dovrà poi portare a dieci il numero minimo dei deputati in ogni circoscrizione.

Si dichiara decisamente contrario al minimo di cinque, in quanto permangono con questo sistema tutti i difetti del collegio uninominale.

Propone, pertanto, insieme con gli onorevoli Gasparotto, Morpurgo, Gallenga, Tasca, Scialoja, Di Campolattaro, Di Cesarò, Pavia, Agnelli, Stoppato e De Capitani, un emendamento perchè il numero minimo dei deputati da eleggersi nella circoscrizione elettorale sia di quindici.

Solo in tal modo sarà possibile svincolare il deputato dal servaggio degli interessi locali (Approvazioni).

CASALINI GIULIO, ha proposto un emendamento per il minimo di dieci deputati.

Ora, poichè il Governo ha riconosciuto conveniente questa proposta, non comprende perchè non possa essere senza altro adottata.

Stabilire in linea transitoria, per le sole prossime elezioni, il minimo di cinque deputati, significa legittimare nel paese il sospetto che questa disposizione transitoria sia ispirata esclusivamente agli interessi elettorali di singoli deputati.

È contrario alla proposta per cui la città di Roma dovrebbe formare un collegio a sè distinto dalla Provincia; notando che tale proposta vulnererebbe il principio dell'unità provinciale, e che altre grandi città si trovano nelle stesse condizioni di Roma.

PEANO, propone un emendamento perchè il termine di 20 giorni indicato nel terzo comma dell'art. 55 del testo unico 26 giugno 1913, anzichè a 30 sia elevato a 40 giorni, perchè diversamente mancherebbe il tempo necessario per compiere tutte le operazioni elettorali.

LARUSSA, propone la seguente aggiunta in fine dell'articolo:

« Non potranno essere destinati all'ufficio di presidente o vice presidente di una sezione di un collegio coloro che siano inscritti nelle liste del mandamento cui la sezione appartiene.

« Il presidente e il vice-presidente del seggio, anche se inscritti nelle liste fuori collegio potranno esercitare il diritto di voto nella sezione del cui ufficio fanno parte, facendone menzione nel verbale, qualora essi abbiano votato ».

PRESIDENTE. Si passa alla votazione degli emendamenti. Chiede ai singoli proponenti se li mantengano.

PALA, mantiene il suo emendamento.

MEDA, si associa alla pregiudiziale dell'on. Turati su questo emendamento in quanto esso afferma il principio dello scrutinio di lista con rappresentanza delle minoranze, che già è stato escluso col voto di passaggio alla discussione degli articoli della legge.

TURATI, osserva che qualunque proposta la quale tenda ad annullare il principio della proporzionale, come pure qualunque proposta che tenti di far risorgere il sistema maggioritario, non può essere posta a partito perchè contraria al voto già dato.

Voterà, con i suoi amici, contro la proposta di limitare a cinque in via transitoria il numero minimo dei deputati di ogni circoscrizione; mentre accetterà la proposta del numero minimo di dieci.

PALA, relativamente alla pregiudiziale nota che l'approvazione di un ordine del giorno non può mai esser opposta come pregiudiziale contro un emendamento ad un singolo articolo, in quanto non può annullare il diritto statutario di discutere la legge articolo per articolo.

PRESIDENTE, osserva che quando con un voto si è esplicitamente affermato un principio, non è più possibile annullarlo con un successivo voto contrario. (Approvazioni).

Pone a partito la pregiudiziale.

(È approvata).

NUVOLONI, ritira il suo emendamento relativamente alla circoscrizione per provincia e si associa a quello sostanzialmente identico dell'on. Vincenzo Bianchi.

DRAGO, mantiene il suo emendamento chiedendo che sia votato per divisione.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e MICHELI, relatore, non l'accettano.

PRESIDENTE mette a partito la prima parte dell'emendamento dell'on. Drago:

Al primo e secondo comma sostituire:

« L'elezione dei deputati è fatta a voto unico con rappresentanza proporzionale.

« Il voto attribuito al candidato s'intenderà attribuito al partito designato nella sua dichiarazione di candidatura ».

(Non è approvato).

Pone a partito il primo comma del testo concordato:

« L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ».

(È approvato).

Comunica poi il seguente nuovo testo del secondo comma così concepito:

« Ciascun collegio è costituito da una Provincia, o da più Provincie contigue, in guisa da eleggere almeno dieci deputati.

« Però per le prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, potranno essere costituite in collegi, col procedimento indicato nell'art. 18, Provincie che abbiano non meno di cinque deputati ».

Voci: Divisione!

MICHELI, relatore, prega la Camera di votare la proposta concordata come avviamento ad una più ampia circoscrizione.

CAMERINI, non insiste nel suo emendamento.

SICHEL, ritira il suo emendamento per un minimo di venti deputati e voterà con i suoi amici quella qualunque proposta che più si avvicini alla sua e in ogni caso il minimo di dieci.

NUVOLONI, crede che la Camera non possa col suo voto pregiudicare le deliberazioni dell'Assemblea futura.

Mantiene fermo il concetto della circoscrizione provinciale; e si associa all'emendamento dell'on. Vincenzo Bianchi.

Nota poi che tutte le transazioni che si voglion fare sul limite minimo di deputati di ogni circoscrizione hanno un fine di esclusiva opportunità a favore dei deputati uscenti e allora meglio varrebbe giungere alla circoscrizione regionale.

Voterà quindi subordinatamente la proposta del ministro di quindici deputati.

STORONI, ritira il suo emendamento associandosi anch'egli a quello dell'on. Vincenzo Bianchi.

MIARI, mantiene il suo emendamento che stabilisce il minimo di quindici deputati.

PRESIDENTE, avverte che su questa proposta vi sono due domande di votazione nominale.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, è risolutamente contrario a questa proposta che considera

come il miglior modo per soffocare la legge. (Commenti — Proteste — Approvazioni).

MEDA, dichiara che non può votare contro l'emendamento dell'on. Miari, ma rendendosi conto che l'approvazione di questo emendamento renderebbe più difficile l'approvazione dell'intera legge, si asterrà dal voto.

Si riserva però di votare l'emendamento che ammette la circoscrizione di dieci deputati.

TURATI, per assicurare l'approvazione della legge, accoglie la proposta del minimo di dieci deputati, che ritiene sufficiente all'attuazione del principio della proporzionale. Voterà contro la proposta Miari.

MIARI, per eliminare anche l'apparenza di intenzioni contrarie alla legge, ritira il suo emendamento e si associa all'emendamento che ammette la circoscrizione di dieci deputati; purchè questa circoscrizione sia stabilita per le prossime elezioni generali.

LIBERTINI GESUALDO mantiene il suo emendamento per il minimo di dieci deputati.

È contrario alla disposizione transitoria che limita per la prima volta il numero minimo dei deputati a cinque.

BIANCHI VINCENZO mantiene il suo emendamento pel quale, soltanto nelle prossime elezioni, ogni Provincia costituisce un collegio.

PRESIDENTE pone a partito la prima parte della proposta concordata tra Commissione e Governo, e cioè:

« Ciascun collegio è costituito da una Provincia o da più Provincie contigue, in guisa da eleggere almeno dieci deputati ».

(È approvata).

MODIGLIANI osserva che a questo punto deve esser posto a partito l'emendamento dell'on. Bianchi, che deve aver la precedenza sulla seconda parte della proposta concordata fra Commissione e Governo.

BIANCHI VINCENZO è d'avviso che debba invece votarsi ora con precedenza la seconda parte della proposta concordata fra Governo e Commissione.

MEDA, si associa alla proposta dell'on. Modigliani, perchè sia votato prima l'emendamento Bianchi.

MANNA, osserva che così la proposta dell'on. Bianchi Vincenzo come quella del Governo, avendo carattere transitorio, dovrebbero essere poste in fine alla legge.

BIANCHI VINCENZO, mantiene il suo emendamento, osservando che dopo la votazione avvenuta, là dove dice: « meno di cinque » dovrà dirsi: « meno di dieci ».

ABISSO, propone che nella seconda parte della proposta concordata alla parola « potranno » si sostituisca la parola « dovranno ».

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. non accetta l'emendamento Bianchi che rende possibile collegi con tre o due deputati.

PRESIDENTE, avverte che su questo emendamento dell'onorevole Bianchi e di altri è stata chiesta la votazione nominale.

Rilegge l'emendamento:

« Solamente per le prossime elezioni le Provincie che hanno meno di dieci deputati formeranno circoscrizione elettorale ».

MIARI, segretario, fa la chiama.

Rispondono *Sì*:

Agnesi — Amato — Astengo.
Basile — Bianchi Vincenzo.
Cannavina — Caputi — Chiesa — Cimorelli.
Larussa — Leone — Libertini Pasquale — Loero.
Monti-Guarnieri.
Nuvoloni.
Salvagnini — Spetrino — Storoni.
Venditti.
Zaccagnino.

Rispondono *No*:

Abisso — Adinolfi — Agnelli — Alessio — Ancona — Arcà.
Baccelli — Badaloni — Balsano — Barbera — Barzilai — Basaglia — Baslini — Battaglieri — Belotti — Beltrami — Bentini — Berenini — Bertarelli — Bettoni — Bevione — Bignami — Bissolati — Bocconi — Bonicelli — Bonomi Paolo — Borsarelli — Bouvier — Bovetti — Brunelli — Bruno.
Callaini — Camagna — Camera — Camerini — Cameroni — Capitanio — Carboni — Casolini Antonio — Cavazza — Ceci — Celesia — Celli — Cermenati — Chiaraviglio — Chimienti — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccarone — Cicogna — Cirmeni — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colonna Di Cesarò — Compans — Congiu — Corniani — Cottafavi — Cotugno.
Da Como — Daneo — De Amicis — De Bellis — De Capitani — De Giovanni — Dello Sbarba — De Nava Giuseppe — De Ruggieri — De Vargas — De Viti De Marco — De Vito — Di Caporiacco — Di Mirafiori — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Drago — Dugoni.
Facchinetti — Faelli — Faustini — Federzoni — Fera — Finocchiaro-Aprile — Fraccacreta — Frugoni.
Gerini — Giacobone — Giampietro — Giordano — Giretti — Grabau — Grassi — Guglielmi.
Hierschel.
Indri.
Joele.
Landucci — La Pegna — Larizza — La Via — Libertini Gesualdo — Lombardi — Longinotti — Lo Piano — Lo Presti — Luciani — Luzzatti.
Maffi — Mango — Manzoni — Marazzi — Marcello — Martini — Masciantonio — Maury — Mazzolani — Meda — Medici Del Vascello — Mendaia — Merloni — Miari — Micheli — Modigliani — Mondello — Montresor — Morando — Morelli-Gualtierotti — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Musatti.
Nava Cesare — Nava Ottorino — Nitti — Nunziante.
Pacetti — Pansini — Paparo — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Peano — Pennisi — Perrone — Petrillo — Pietravalle — Pipitone — Pirolini — Pistoja — Pizzini — Porcella — Porzio.
Raimondo — Reggio — Rissetti — Romanin-Jacur — Romeo — Rondani — Ruini.
Sacchi — Salomone — Salterio — Sandrini — Sanjust — Saraceni — Sarrocchi — Saudino — Scalori — Sciacca-Giardina — Sichel — Sioli-Legnani — Sitta — Soderini — Soleri — Somaini — Speranza.
Tasca — Tedesco — Teso — Todeschini — Torlonia — Torre — Tortorici — Toscanelli — Tosti — Treves — Turati.
Valvassori-Peroni — Vicini — Vigna — Visocchi.
Zibordi.

Sono in congedo:

Abozzi — Appiani — Arrigoni.
Benaglio — Bertolini — Borromeo — Buccelli.
Cabrini — Caccialanza — Capece-Minutolo — Cassin — Cassuto — Centurione — Chiaradia — Ciccotti.
Della Pietra — Di Francia — Di Robilant.
Gallenga — Gasparotto — Ginori-Conti.
Molina.
Restivo — Rossi Gaetano — Rota — Rubilli.
Scialoja — Sipari — Suardi.

Sono ammalati:

Berlingieri — Berti — Bertini.
Caron — Cartia — Caso.
Fumarola.
Giovanelli Edoardo — Giuliani — Gortani.
Lucifero.
Manfredi — Montauti.
Prampolini.
Rampoldi — Rattone — Rizza — Rizzone — Roi — Roth.
Salandra.
Valenzani.

Assenti per ufficio pubblico:

Cimati — Credaro — Crespi — Ciuffelli.

Degli Occhi.
Innamorati.
Mancini — Marzotto — Morpurgo.
Orlando Salvatore.
Santoliquido — Stoppato.
Theodoli.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione nominale sull'emendamento dell'on. Bianchi:

Presenti e votanti . . . 213
Hanno risposto *sì* 20
Hanno risposto *no*. . . . 193

(La Camera non approva l'emendamento dell'on. Bianchi Vincenzo ed altri).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega l'on. Abisso di non insistere nel suo emendamento, perchè nel secondo comma della proposta concordata tra Commissione e Governo si sostituisca la parola « potranno » con la parola « dovranno ».

Prega poi vivamente la Camera di approvare anche questa seconda parte della proposta concordata; proposta che è inspirata al sincero desiderio di assicurare l'approvazione della legge.

ABISSO, non insiste nel suo emendamento.

CHIESA, dichiara che voterà contro questa seconda parte della proposta, perchè con essa si tende a distruggere la proporzionalità in una parte delle Provincie. (Rumori — Commenti).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega l'on. Modigliani e i suoi amici di non insistere sulla domanda di votazione nominale sulla seconda parte della proposta concordata tra Governo e Commissione.

MODIGLIANI, non insiste sulla domanda di votazione nominale, ma dichiara che egli e i suoi amici voteranno contro.

NUVOLONI, voterà contro la proposta perchè pregiudica le provincie minori.

BISSOLATI, dichiara che egli e i suoi amici voteranno contro la proposta, ritenendo che il numero di dieci deputati rappresenti il minimo indispensabile per una seria applicazione della proporzionale.

PRESIDENTE, pone a partito per alzata e seduta la seconda parte della proposta concordata tra Governo e Commissione:

« Però per le prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno essere costituite in collegio, col procedimento indicato dall'articolo 18, provincie che abbiano non meno di cinque deputati ».

(Dopo prova e controprova è approvata).

CAMERA, insiste nel suo emendamento perchè siano in ogni caso proclamati eletti i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei votanti.

MICHELI, relatore, oppone la pregiudiziale, trattandosi di una proposta che contraddice al principio della proporzionalità.

CAMERA, nota che la sua proposta è stata accolta dalla legge francese, il che dimostra che non è in contraddizione col principio della proporzionalità.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, non può accettare l'emendamento e prega l'on. Camera di non insistere.

PALA, voterà l'emendamento.

PRESIDENTE, pone a partito l'emendamento dell'onorevole Camera.

(Non è approvato).

PEANO, insiste nel suo emendamento perchè il termine indicato nell'articolo 55 del testo unico, da 20 giorni sia portato anzichè a 30 a 40 giorni.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva che trattasi di un termine minimo che dal Governo può essere aumentato.

Dichiara che terrà conto dell'osservazione dell'on. Peano.

PEANO, prende atto della dichiarazione del presidente del Consiglio e ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE, pone a partito il terzo comma dell'art. 1, così concepito:

« Il termine indicato nel terzo comma dell'art. 55 del testo unico 26 giugno 1912, n. 821, è portato da giorni 20 a 30 ».

(È approvato).

LIBERTINI GESUALDO, propone che nel quarto comma alle parole: « I sindaci dei Comuni Capoluoghi di Provincia »; si sostituiscano le parole: « I sindaci dei Comuni compresi nella circoscrizione ».

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega di non insistere, osservandosi che trattasi di una disposizione di carattere tradizionale.

LIBERTINI GESUALDO, non insiste nel suo emendamento.

LARUSSA, propone che nel quarto comma alle parole: « I sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia danno notizia », si sostituiscano le parole: « Il sindaco del Comune capoluogo del Collegio dà notizia, ecc. ».

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dichiara che non può accettare.

PRESIDENTE, pone a partito il 4° e 5° comma dell'articolo primo così concepiti:

« I sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

« Nel primo comma dell'art. 61 del testo unico sono soppresse le parole: « ma non elettori nel Collegio »; nel secondo comma sono soppresse le parole: « o anche nel Collegio, se questo comprenda Provincie appartenenti a distretti diversi ». Al quarto comma del medesimo articolo sono aggiunte le parole: « ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie ».

(Sono approvati).

LARUSSA, non insiste.

Propone la seguente aggiunta:

« Non potranno essere destinati all'ufficio di presidente o di vicepresidente di una sezione di un collegio coloro che siano inscritti nelle liste del mandamento cui la sezione appartiene.

« Il presidente e il vice-presidente del seggio, anche se inscritti nelle liste fuori collegio potranno esercitare il diritto di voto nella sezione del cui ufficio fanno parte, facendone menzione nel verbale, qualora essi abbiano votato ».

AGNELLI, si associa alla proposta Larussa.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno prega l'onorevole Larussa di non insistere.

LARUSSA, non insiste nel primo comma, insiste nel secondo.

MICHELI, relatore, dichiara che la Commissione non può accettare la proposta.

Solo può consentire che la facoltà presentemente concessa agli scrutatori ed ai rappresentanti dei candidati di votare nella sezione cui sono addetti, quando siano elettori del collegio, sia estesa ai presidenti e ai vice presidenti dei seggi.

PRESIDENTE, pone a partito l'aggiunta così concepita: « La disposizione di cui all'art. 68 viene estesa al presidente e al vice presidente ».

(È approvata).

Pone a partito l'articolo primo nel suo complesso.

(È approvato). (Vive approvazioni).

Interrogazioni.

BIANCHI VINCENZO, segretario, ne dà lettura.

La seduta termina alle ore 19,50.

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 4 agosto 1919

Presidenza del vice-presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta comincia alle 15.

DE AMICIS, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Sui lavori parlamentari.

BELTRAMI, deplora che sia andato sopprimendosi il diritto d'interrogazione e di interpellanza.

Raccomanda che almeno i ministri diano entro sei giorni la risposta scritta alle interrogazioni.

MARANGONI, propone che da domani le sedute comincino alle 14, e che siano ripristinate nell'ordine del giorno le interrogazioni.

PRESIDENTE, osserva che questa proposta potrà essere fatta quando si tratterà di stabilire l'ordine del giorno della seduta di domani.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, avverte che la soppressione delle interrogazioni, nel presente scorcio di sessione, fu concordemente stabilita in vista della necessità di dar modo e tempo al Governo di attendere ai suoi gravosi compiti oltrechè ai lavori parlamentari.

Assicura di avere invitato tutti i ministri a dare le risposte scritte alle interrogazioni entro il termine regolamentare.

PALA, chiede che, quando verrà pubblicata la relazione sull'inchiesta di Caporetto siano anche pubblicati i verbali delle sedute segrete, che la Camera tenne dopo quell'infauste giornate.

BELTRAMI, si associa.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, crede che sia meglio attendere la pubblicazione della detta relazione per giudicare con cognizione di causa dell'opportunità o meno di pubblicare i verbali cui ha accennato l'on. Pala.

Seguito della discussione sulla riforma elettorale.

PRESIDENTE. La discussione è rimasta sospesa all'articolo secondo.

DE RUGGIERI, vorrebbe che al primo comma, invece di dire che le liste sono « presentate », si dicesse che sono « proposte ».

Vorrebbe pure che gli elettori potessero proporre le liste con atti separati.

Vorrebbe infine che fossero autenticate così le firme degli elettori che propongono le liste, come quelle degli eleggibili che accettano la candidatura.

PALA, propone che dalle formalità stabilite in questo articolo per le candidature fossero dispensati i deputati uscenti e quei candidati che siano in lista coi deputati uscenti.

Propone perciò la soppressione del terzo comma dell'articolo.

LO PIANO, propone che le candidature siano proposte non da almeno trecento, ma da almeno cinquecento elettori.

MAZZOLANI, propone che la dichiarazione di accettazione della candidatura possa essere autenticata da qualunque sindaco del Collegio, senza bisogno che sia quello del capoluogo del Collegio.

ALESSIO, appoggia l'emendamento Pala. Qualora non venisse accettato, propone che la candidatura possa esser presentata da almeno cento e non più di duecento elettori.

MICHELI, relatore, espone le ragioni per cui la Commissione non può accettare i vari emendamenti proposti.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, si associa al relatore.

MEDA, circa il numero dei presentatori delle varie liste, crede che lo si potrebbe proporzionare al numero dei candidati della lista.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega di non introdurre emendamenti che potrebbero complicare il sistema adottato.

MODIGLIANI, vorrebbe che il diritto, che compete ai notai per l'autentica della firma dei presentatori della lista, fosse regolato dalla stessa tariffa che vige per la legge elettorale attuale.

PEANO, si associa alla proposta dell'on. Alessio.

CANNAVINA, vuole sia chiarito che il notaio, il quale autentica le firme, può non essere del capoluogo del collegio.

MARCHESANO, è contrario alla dichiarazione obbligatoria della accettazione della candidatura; avvertendo che tale accettazione è necessaria soltanto quando un candidato sia compreso in più di una lista.

MICHELI, relatore, accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Cannavina. Non può, invece, accettare quello dell'onorevole Marchesano.

Fa poi notare all'onorevole Modigliani che le disposizioni vigenti circa l'onorario delle autentiche delle firme in materia elettorale rimangono invariate.

PIPITONE, non comprende perchè non si debba riconoscere a tutti i sindaci del Collegio la facoltà data al sindaco del capoluogo in ordine alla autenticazione delle firme.

PRESIDENTE, annunzia che l'onorevole Marchesano ed altri nove deputati hanno presentato quest'emendamento al primo comma dell'art. 2:

« Il candidato designato può dichiarare di non accettare la candidatura.

« Il candidato designato da più liste deve dichiarare quella nella quale preferisce di essere compreso. In difetto di tale dichiarazione, sarà valida la inclusione nella lista presentata prima ».

DE NAVA, crede che non si possa prescindere dalla dichiarazione formale di accettazione della candidatura.

CAMERINI, raccomanda che il primo comma sia posto, quanto alla forma, in armonia con gli altri comma dell'articolo.

MARCHESANO, insiste nel suo emendamento.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega la Camera di approvare questo primo comma così come è stato concordato; non essendovi ragione di invocare qui le disposizioni della legge vigente relative alla presentazione delle candidature.

L'accettazione della candidatura è poi essenziale in un sistema che presuppone varie liste in concorrenza fra loro.

DE RUGGIERI, LIBERTINI GESUALDO, LO PIANO e MAZZOLANI, ritirano i loro emendamenti.

PALA, si associa a quello dell'on. Alessio.

PRESIDENTE, mette a partito l'emendamento dell'on. Alessio.

(Non è approvato)

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ripete che non può accettare l'emendamento dell'on. Marchesano.

PRESIDENTE, mette a partito questo emendamento.

(Non è approvato).

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, rispondendo a un dubbio espresso dall'onorevole Modigliani, dichiara che il cittadino, che si trova all'estero, può fare autenticare la sua firma dal console, e che è superfluo ripeterlo in questa legge.

PRESIDENTE, pone a partito il primo comma così concepito:

« Le liste dei candidati per ogni collegio debbono essere presentate da almeno trecento e non più di cinquecento elettori inscritti nelle liste elettorali del collegio. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata dal sindaco del comune capoluogo del collegio o da un notaio ».

(È approvato).

PEANO, propone di sostituire al secondo comma:

« Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel collegio e non minore del quarto, ed in ogni caso non minore di due e deve indicare il cognome e nome, paternità ed il luogo di nascita e di residenza dei singoli candidati ».

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega l'on. Peano di non insistervi pel rispetto dovuto alle minoranze anche esigue.

PEANO, non insiste.

MEDA, propone il seguente emendamento sostitutivo al secondo comma:

« Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati uguale al numero dei deputati da eleggersi nel collegio, e non minore della metà del numero stesso, e deve indicare, ecc. ».

Vuole con ciò evitare la possibilità di autocandidature plutocratiche.

Lo manterrà anche se non sarà accettato dal Governo e dalla Commissione.

MODIGLIANI, crede che per raggiungere gli scopi, che l'on. Meda

si propone, occorra fare precisamente il contrario di ciò che egli propone. Si eviterà così anche la possibilità di precludere l'adito al Parlamento ad illustri solitari, e si lascierà ai singoli partiti la facoltà di proporzionare alle proprie forze il numero dei candidati, sventando le insidie del *panachage* avversario.

ALESSIO, crede anch'egli che la facoltà di presentare anche un solo candidato sia una delle poche tutele, che le minoranze troveranno in questa legge.

Osserva che la limitazione al quinto o al quarto involgerebbe gravi difficoltà negli accordi, che saranno necessari fra i partiti intermedi.

D'altra parte ai pericoli temuti dall'on. Meda dovrà anche ovviare l'educazione del popolo.

VIGNA, propone che ciascuna lista comprenda un numero di candidati inferiori di un quinto al numero degli eleggibili.

Correlativo a questo emendamento è quello dell'art. 7, col quale propone siano vietate le cancellazioni

Ammettere una lista soverchiamente limitata significa aprire illimitatamente l'adito alle variazioni, e conseguentemente alla lotta fra i candidati della stessa lista e alla confusione delle liste.

ABISSO, propone anch'egli che ciascuna lista comprenda un numero di candidati non maggiore dei quattro quinti dei deputati da eleggersi.

LARUSSA, è contrario all'emendamento Meda, ritenendo che non possono ammettersi le candidature isolate.

Osserva poi che l'emendamento dell'on. Vigna contraddice al disposto dell'art. 16 del disegno di legge.

CAMERINI, crede non sia il caso di pregiudicare ora la questione del diritto dell'elettore di fare aggiunte o cancellazioni nella lista.

PIETRAVALLE, ritiene non accettabile l'emendamento dell'onorevole Vigna, anche perchè quando vi fosse una sola lista oppure un partito avesse tal forza da conquistare tutti i seggi, non si raggiungerebbe il numero degli eletti.

SARROCCHI, ritiene pericoloso pregiudicare ora la questione relativa al diritto dell'elettore di aggiungere o cancellare nomi. Se ne parlerà in sede opportuna, e cioè all'articolo 7.

È però d'avviso che l'emendamento dell'onorevole Vigna possa esser accolto, in quanto può servire a stabilire meglio che con le cancellazioni una graduazione tra gli eleggibili.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega la Camera di votare questo comma così come è stato concordato. Ritiene eccessivi i timori dell'onorevole Meda. Nota che ad ogni modo il candidato potente per ricchezza non sarà mai un solitario, come potrebbe esser eventualmente un pensatore, o un perseguitato.

Prega poi l'on. Vigna di non insistere nella sua proposta che equivale ad introdurre il voto limitato e dar luogo nella pratica a molti inconvenienti, alcuni dei quali già sono stati giustamente segnalati.

MARCHESANO, segnala anch'egli alcuni inconvenienti pratici cui darebbe luogo l'emendamento Vigna.

Non ammette poi che si imponga ai partiti di portare un numero di candidati inferiore o uguale a quello degli eleggibili. Ogni partito si regolerà come crede.

COLONNA DI CESARO', chiede che si sopprima l'obbligo della indicazione della residenza.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, accetta questo emendamento. Respinge tutti gli altri.

PEANO, poichè l'onorevole presidente del Consiglio non insiste, ritira il suo emendamento.

MEDA, ritira il suo emendamento, dichiarando di riprendere, invece, quello dell'on. Peano.

VIGNA, non insiste nel suo emendamento riservandosi di ripresentarlo all'art. 7.

ABISSO, mantiene il suo emendamento.

PRESIDENTE, pone a partito l'emendamento dell'on. Peano, ripreso dall'on. Meda.

(Non è approvato).

Pone poi a partito l'emendamento dell'on. Abisso.

(Non è approvato).

Pone a partito il secondo comma:

« Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel collegio e deve indicare il cognome e nome, la paternità ed il luogo di nascita dei singoli candidati ».

MARCHESANO, al terzo comma, vorrebbe una redazione più precisa di quella proposta che può dar luogo a dubbi.

DRAGO, rileva che il disposto di questo terzo comma renda impossibile quelle legittime coalizioni, che nell'ultimo periodo della lotta elettorale possano rendersi necessarie.

VICINI, si associa all'osservazione dell'on. Drago, notando che la possibilità di coalizioni è stata esplicitamente ammessa dalla legge francese.

MICHELI, relatore, trova la dizione del terzo comma sufficientemente chiara.

Sostiene che sarebbe pericoloso dare ai candidati la possibilità di ritirarsi da una lista nella imminenza delle elezioni.

PEANO, nota che specialmente nel primo periodo di preparazione elettorale non è infrequente il caso che un candidato debba ritirarsi da una lista.

Vorrebbe perciò questa libertà mantenuta fino agli ultimi venti giorni.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, prega la Camera di votare il terzo comma del testo concordato. Ne ritiene la dizione sufficientemente chiara.

All'on. Peano osserva che la questione troverà la sua sede all'articolo 5, ma si dichiara, fin d'ora, contrario a questi mutamenti di lista all'ultim'ora.

PEANO, non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE, pone a partito il terzo comma, che è così concepito:

« Nessun candidato può essere inscritto in più di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidature posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle ».

(È approvato).

PEANO, al quarto comma ha proposto un emendamento per cui nessuno può essere candidato in più di un collegio. Ma poichè tale emendamento è stato parzialmente accolto nel testo concordato, inquantochè si è ammessa la possibilità della candidatura in non più di due collegi, non insiste.

MODIGLIANI, non comprende la ragione di limitare le candidature multiple. Si tratta di una vera coartazione della libertà dei cittadini, e di un principio eminentemente antidemocratico. Chiede pertanto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, nota che con la proposta dell'on. Modigliani si viene a turbare tutto il sistema della legge a beneficio di un qualunque movimento pericoloso.

Del resto anche la legge francese vieta le candidature multiple (Commenti — Interruzioni).

Prega pertanto la Camera di respingere la proposta dell'on. Modigliani.

MEDA, aveva anch'egli presentato una proposta identica a quella dell'on. Modigliani. Ma avendo la Camera ammesse le candidature singole lo ritira, perchè non ha più ragione di essere, non potendo concepire se non le affermazioni plebiscitarie di partito e non di individui.

MODIGLIANI, non insiste.

PRESIDENTE, pone a partito l'ultimo comma dell'art. 2 così concepito:

« Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi ».

(È approvato).

Mette a partito l'art. 2 nel suo complesso.

(È approvato).

Presidenza del presidente MARCORA

MARCHESANO, sul primo comma dell'articolo terzo, esprime il timore che la disposizione che le liste dei candidati devono essere presentate alla prefettura che ha sede nel capoluogo del collegio possa prestarsi ad ostruzionismi nel caso di aggregazione di due Provincie.

DE RUGGIERI, propone che il primo comma dell'articolo terzo sia sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati proposte dagli elettori, autenticate come all'art. 2, secondo comma, e le accettazioni di candidature, egualmente autenticate, devono essere presentate dal notaio o dal sindaco, di cui all'art. 2, alla prefettura che ha sede nel capoluogo del Collegio, non oltre tre giorni dopo l'autenticazione delle accettazioni da parte dei candidati.

« Tutti gli interessati, però, hanno facoltà di eseguire il deposito delle liste accettate non oltre le ore 16 del 20° giorno anteriore a quello della votazione, anche con copia legale dei detti atti da rilasciarsi loro dal sindaco o dal notaio ».

MAZZOLANI, propone la soppressione dell'ultimo periodo del 1° comma col quale si fa obbligo di corredare la dichiarazione di candidatura per ciascun sottoscrittore di un certificato comprovante l'iscrizione nella lista politica di uno dei Comuni del Collegio.

Rileva che la sua proposta tende ad evitare possibili ostruzionismi da parte dei sindaci e dei segretari comunali.

CAMERINI, si associa all'on. Mazzolani, osservando che basterà che i sottoscrittori aggiungano l'indicazione del loro domicilio politico.

LUCIANI, si associa egli pure alle considerazioni svolte dai precedenti oratori.

Teme che un'altra difficoltà pratica consista nell'obbligo imposto dal successivo comma per la presentazione, insieme alla lista, di un modello del contrassegno stampato.

MICHELI, relatore, osserva che è politicamente opportuno circondare la presentazione delle candidature da necessarie garanzie.

Non crede che la richiesta del certificato possa prestarsi a manovre ostruzionistiche.

Nè può accettare che il certificato sia sostituito dalla dichiarazione di domicilio politico in quanto una tale indicazione non garantisce sufficientemente che il sottoscrittore sia elettore politico nel pieno esercizio del suo diritto.

Osserva inoltre che il tempo concesso è sufficiente per lo svolgimento delle varie pratiche, necessarie alla presentazione delle candidature.

Prega la Camera a votare il primo comma dell'art. 3 così come è stato concordato tra Commissione e Governo.

MODIGLIANI, insiste perchè sia modificata la dizione relativa alla richiesta del certificato.

Vuole poi che venga almeno di cinque giorni aumentao il termine per la presentazione delle liste dei candidati.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, propone che l'ultimo periodo di questo comma sia così redatto:

« La dichiarazione deve essere corredata da certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci competenti, comprovante la iscrizione nella lista politica di uno dei Comuni del collegio ».

Accogliendo poi il concetto di emendamento dell'on. Sandulli, propone la seguente aggiunta:

« Il sindaco deve nel termine improrogabile di quarant'otto ore dalla richiesta, rilasciare tale certificato. In caso di inadempimento sarà punito con multa fissa di L. 500.

« Ove abbia agito per negligenza la pena sarà diminuita della metà ».

COTTAFAVI, si compiace dell'emendamento proposto dall'onorevole presidente del Consiglio.

Ritiene però che si potrebbero evitare anche i certificati collettivi, in quanto che, nelle prefetture esistono i duplicati delle liste elettorali sulle quali si potrebbero ordinare i debiti controlli.

LARUSSA, si associa alle osservazioni dell'on. Cottafavi.

CASALINI, rileva l'importanza di rigorose cautele per impedire che nei proponenti delle liste vi figurino nomi di non elettori.

Crede però che possa essere sufficiente il controllo della Commissione provinciale.

Nota poi che la proposta del presidente del Consiglio attenua le penalità inflitte dalla legge vigente.

SANDULLI, osserva che aveva proposto una penalità maggiore e proporzionata al numero dei certificati elettorali non rilasciati.

MARANGONI, osserva che non basta punire il sindaco che rifiuta il certificato, ma bisogna dar modo ai presentatori della lista di poter ugualmente presentare validamente la loro lista.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, nota che contro il pericolo dell'ostruzionismo da parte dei sindaci provvede la legge comunale e provinciale.

Prega la Camera di approvare questo primo comma con le modificazioni ed aggiunte dal ministro stesso più sopra indicate.

DE RUGGIERI, non insiste nel suo emendamento.

MAZZOLANI, insiste nel suo emendamento.

LARUSSA, si associa all'emendamento dell'on. Mazzolani.

CASALINI, non insiste nel suo emendamento.

SANDULLI, ritira il suo emendamento, compiacendosi che il concetto ne sia stato accettato dal Governo.

MODIGLIANI, propone un emendamento nel senso che se i sindaci ricusano di rilasciare i certificati, i presentatori della lista hanno diritto che la loro lista sia ugualmente accettata dalla Prefettura, e che la lista sia ritenuta valida qualora sia riscontrato dalla Commissione provinciale che i sottoscrittori sono elettori politici.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva che con la nuova legge le lotte elettorali si svolgeranno in un ambiente di maggiore serenità (Commenti — Interruzioni). È quindi grandemente attenuato il pericolo delle sopraffazioni e degli ostruzionismi.

Accetta che la pena sia portata a 1000 lire, come propone l'onorevole Sandulli. E con le modificazioni indicate prega la Camera di approvare il comma.

MODIGLIANI, mantiene il suo emendamento aggiuntivo.

PALA, si associa alle osservazioni e alla proposta dell'on. Modigliani.

MODIGLIANI, chiede che la votazione su questo primo comma abbia luogo per divisione.

PRESIDENTE, pone a partito la prima parte di questo primo comma, che è così concepita:

« Le liste dei candidati devono essere presentate alla prefettura, che ha sede nel capoluogo del collegio, non più tardi delle ore 16 del ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature ed alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori nei modi indicati dal secondo e terzo comma dell'art. 66 del testo unico ».

(È approvato).

Pone a partito la seconda parte di questo comma nella forma indicata dal Governo e accettata dalla Commissione.

Avverte che coloro che hanno proposto la soppressione di questa seconda parte, voteranno contro.

(È approvata).

Pone poi a partito l'aggiunta Modigliani, conforme a quella Marangoni, non accettata dal Governo.

(Non è approvata).

BOVETTI, propone la soppressione del secondo comma dell'art. 3, così concepito:

« Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato anche figurato o colorato ».

Osserva che a contrassegnare le liste basta una lettera dell'alfabeto.

PALA, si associa all'emendamento soppressivo dell'onorevole Bovetti.

Vuole per lo meno che il contrassegno sia soltanto facoltativo.

CAMERINI, è contrario alla soppressione di questo secondo comma.

DRAGO, propone che sia sospesa l'approvazione di questo comma e rimandata fino a che non sia discusso e approvato l'articolo 6, ove la questione del contrassegno trova la sua sede.

MICHELI, relatore, prega l'onorevole Drago di non insistere nella domanda di rinvio di questo comma, e prega la Camera di approvarlo, rilevando la grande utilità del contrassegno, come è stato dimostrato anche nelle ultime elezioni.

MODIGLIANI, teme che la possibilità di un contrassegno colorato possa rendere dispendiosa e troppo lenta la preparazione delle schede.

La cosa sarà tanto più grave se la scheda dovrà essere fornita dallo Stato.

Si associa alla proposta di rinvio fatta dall'onorevole Drago.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, osserva che si può intanto votare per il contrassegno.

Dichiara fin d'ora di non essere favorevole alla stampa delle schede a spese dello Stato. Il Governo potrà, se sarà necessario, réquisire le tipografie e far stampare le schede a spese dei candidati.

PEANO, vuole che accanto alla scheda tipo ci sia la scheda libera, come proporrà quando si discuterà l'art. 6.

MEDA, propone che sia mantenuto il contrassegno stampato e figurato, escludendo quello a colori, e questo per ovviare alle difficoltà tecniche accennate dall'on. Modigliani.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*, consente nella soppressione delle parole « o colorato ».

BOVETTI, ritira il suo emendamento.

DRAGO, insiste pel rinvio e vuole anche il contrassegno colorato.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, si oppone al rinvio.

PRESIDENTE, pone a partito la proposta di rinvio di votazione di questo comma.

(Non è approvato).

Pone a partito questo terzo comma con la soppressione delle parole « o colorato ».

(È approvato).

PALA, propone la soppressione del terzo comma dell'art. 3 che stabilisce l'indicazione di un delegato effettivo o supplente autorizzato a designare i rappresentanti della lista presso i singoli seggi e l'Ufficio centrale.

LARUSSA, vuole invece due delegati effettivi e due delegati supplenti.

MICHELI, relatore, mantiene il comma così come è stato concordato fra Governo e Commissione.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, si associa al relatore.

DE RUGGIERI, ritira un suo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE, pone a partito il 3° comma dell'art 3 del testo concordato.

(È approvato — Sono approvati anche il 4° e 5° comma).

Pone a partito l'art. 3 nel suo complesso.

(È approvato).

LARUSSA, all'art. 4, aveva proposto che la prefettura dovesse dare notizia ai candidati dell'avvenuta presentazione della lista; ma non insiste.

PRESIDENTE, pone a partito l'art. 4.

(È approvato).

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, ministro delle finanze, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068, che approva il ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali (Tabacchi e sali) organico degli impiegati;

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1180, recante provvedimenti a favore dei ricevitori e dei commessi del lotto;

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 772, che modifica l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 2085, relativamente alla tassa di bollo sui contratti di borsa e del R. decreto 17 luglio 1919, n. 1270, che proroga al 1° gennaio 1920 l'entrata in vigore dei due decreti suddetti.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE, annuncia una proposta di legge del deputato Landucci.

Interrogazioni e interpellanze.

LOERO, segretario, ne dà lettura.

La seduta termina alle ore 19,50.

CRONACA ITALIANA

Con recente circolare diramata alle autorità giudiziarie del territorio redento, la presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio centrale per le nuove Provincie) in relazione ad analoghe istruzioni impartite dal Ministero di grazia e giustizia alle magistrature del Regno, ha autorizzata, nell'interesse della giustizia e delle parti, la corrispondenza diretta fra le dette autorità circa l'esecuzione delle rogatorie, sia in materia civile e commerciale, che in materia penale, e la notificazione degli atti giudiziari, disponendo che ciò debba avvenire a mezzo dei tribunali provinciali e circolari dei territori occupati e i tribunali civili e penali del Regno.

Ospiti. — Sono giunti, iermattina, a Roma, trecento cadetti americani. Erano a riceverli alla stazione una rappresentanza dell'Ambasciata e numerosi addetti militari degli uffici americani in Roma.

Nel pomeriggio, la simpatica schiera intervenne in Campidoglio ad un cordiale ricevimento offerto dal sindaco, che accompagnò gli ospiti nella visita dei Musei capitolini.

I cadetti, dopo un rinfresco offerto in loro onore, guidati dallo stesso sindaco, visitarono il Foro, il Colosseo ed altre antichità.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

PARIGI, 27. — Il Consiglio supremo ha approvato le clausole finanziarie, le clausole concernenti gli interessi dell'Austria in Europa e la parte delle clausole economiche del trattato definitivo che sarà consegnato alla Delegazione austriaca.

PARIGI, 27. — Il *Temps* ha da Helsingfors:

Secondo notizie da Revel, confermate dalle autorità militari Cronstadt è in fuoco ed è cominciata l'offensiva contro i bolscevichi sul fronte della Carelia.

Il Consiglio di guerra ha terminato il processo contro individui accusati di essere stati agenti della organizzazione di spionaggio stabilita in Svizzera.

Il Consiglio ha condannato Darriez e Gaspare alla pena di morte; Murat ai lavori forzati a vita; le donne Schdek e Dejardins alla deportazione nella cinta fortificata e Dejardins a dieci anni di lavori forzati.

LONDRA, 27. — Il *Times* ha da New York:

Secondo il *New York Sun*, gli Stati Uniti hanno deciso d'intervenire nel Messico e sono state già prese disposizioni militari e navali.

I seguenti avvenimenti sono considerati come inevitabili:

1. Gli Stati Uniti debbono prendere la direzione degli affari come nel caso di Cuba.

2. Sta in fatto che l'intervento è ora ammesso quantunque la data sia incerta: forse fra sei mesi o prima.

3. La ragione reale dell'intervento è che la situazione nel Messico non è suscettibile di miglioramento e che non apparisce alcuna altra soluzione possibile.

I Governi francese, britannico e italiano, secondo il *New York Sun*, si renderebbero, come quello degli Stati Uniti, pienamente conto di tale stato di fatto.

TOLONE, 27. — Il ministro della marina ha deciso che la marina francese sia ufficialmente rappresentata nel circuito aereo della Sicilia, organizzato dalla aeronautica italiana.

I guardiamarina Cavelier de Cuverville e Gizard e il marinaio osservatore Richard parteciperanno alla gara.

Essi si recheranno da Biserta in Sicilia in aeroplano.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.